

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		CERVONE	1185
PRESIDENTE	1182	QUINTIERI	1186
Inversione dell'ordine del giorno:		BARTESAGHI	1186
PRESIDENTE	1182	BOZZI	1186, 1187
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):	
CAPPUGI ed altri: Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. (<i>Urgenza</i>). (2435)	1182	REVISIONE dei film e dei lavori teatrali. (2306);	
PRESIDENTE	1182, 1183	CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);	
CAPPUGI	1182, 1183	VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1188
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1182, 1183	PRESIDENTE	1188, 1193
Proposta di legge (Discussione ed approvazione):		CORBI	1188, 1189, 1191
CERVONE: Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al personale dello Stato di cui al titolo VI (dall'articolo 54 al 57) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 16. (2590)	1184	CAPACCHIONE	1188
PRESIDENTE	1184, 1185, 1187	GIANQUINTO	1188, 1190
GASPARI, <i>Relatore</i>	1184, 1187	AGRIMI	1188
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1184	MANZINI	1189, 1191, 1192
	1185, 1186, 1187	DELCROIX	1189, 1190, 1191
DELCROIX	1185, 1187	BERRY	1189
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 1189, 1190, 1191, 1192	
		FERRI	1189, 1190, 1192
		LUCIFREDI	1190, 1191
		GIRAUDO	1191
		DI PAOLANTONIO	1192
		LUZZATTO	1192, 1193
		GASPARI, <i>Relatore</i>	1192, 1193
		BARTESAGHI	1192
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1193

La seduta comincia alle 9,40.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tozzi Condivi e che i deputati Avanzini, Gray e Sensi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Quintieri, Calabrò e Delli Castelli Filomena.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito e successivamente le proposte di legge nn. 2435 e 2590.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in una precedente seduta, dopo la relazione svolta dall'onorevole Bubbio, si stabilì di rinviare l'ulteriore esame di questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Con la proposta di legge, della quale, unitamente agli onorevoli Zanibelli, Calvi e Pintus, sono firmatario, si intende riconoscere, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio per gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Faccio presente, inoltre, che dal giorno in cui presentai questa proposta di legge, ad oggi, si sono verificati, fra gli impiegati interessati, alcuni trasferimenti ad altri Ministeri, in seguito a concorso. Sorge, quindi, anche per questi, il problema della valutazione del riconoscimento

dell'anzianità. Si tratta di un esiguo numero di persone passate alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato e, pur non facendo più parte del Ministero del lavoro, ritengo doveroso che sia esaminata la possibilità di estendere anche ad essi i benefici di cui alla proposta di legge in esame.

Sorge, così, la necessità di emendare il testo del progetto. Non mi nascondo che, forse, per agevolare questo limitato gruppo di funzionari si verrebbero a ledere i diritti acquisiti dagli altri impiegati, oggi compresi in graduatoria insieme ai trasferiti, ma è altrettanto vero che questo aspetto, certamente delicato, della questione non può far velo alla logicità ed alla giustizia del provvedimento da attuare.

Pertanto, ho predisposto un emendamento, sulla cui opportunità o meno, questa Commissione vorrà decidere.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Se l'onorevole Cappugi ritirerà l'emendamento, come del resto sarebbe naturale data la stessa chiara premessa da lui fatta, non sorgeranno questioni. Tuttavia, prevedendo la sua insistenza, sento il dovere di spiegare perché il Governo non può accogliere questo emendamento.

Con la legge delega 2 marzo 1953, n. 429, veniva non solo assicurato l'inquadramento del personale contrattista ma anche la conservazione del trattamento economico e il riconoscimento, ad ogni effetto di legge, del servizio prestato anteriormente a quella data. In seguito, però, il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato non tenne presente tutti i punti stabiliti da quella legge delega, limitandosi a riconoscere solo la conservazione del trattamento economico.

Orbene, la proposta di legge Cappugi tende, evidentemente, a far riconoscere, al personale cui si riferisce, l'anzianità già maturata, come contrattista, al momento del passaggio ad altro grado o gruppo. Fin qui il Governo non ha da avanzare alcuna eccezione. Oggi, però, l'onorevole Cappugi con l'emendamento che vuole introdurre, supera nettamente i limiti iniziali della sua proposta ed intende stabilire il riconoscimento dell'anzianità anche per il personale, già contrattista, passato ad altra amministrazione statale.

Ora, mentre il Governo, come ho detto, non fa alcuna riserva in merito al riconoscimento del servizio prestato in qualità di contrattista, per il personale rimasto alle dipendenze della stessa amministrazione, si preoccupa invece, e giustamente, di quanto accadrebbe qualora

questo riconoscimento venisse esteso anche a coloro che, in seguito a regolare concorso, siano passati ad altre Amministrazioni. Nei concorsi si sono cimentati, ovviamente, anche altri concorrenti e, pertanto, si verrebbe a spostare l'ordine della graduatoria, con una evidente lesione dei diritti di coloro che vi hanno partecipato, non nella qualità di contrattisti, ma come semplici candidati, muniti di un determinato titolo di studio.

Prego l'onorevole Cappugi di ritirare l'annunciato emendamento, in quanto, altrimenti, dovrò dichiararmi contrario a tutta la proposta di legge.

CAPPUGLI. Vagliate le esaurienti considerazioni svolte dal Ministro, ritiro l'emendamento. Dichiaro altresì che, dato il tempo trascorso dalla data di presentazione della proposta ad oggi, l'articolo 1 del provvedimento è stato superato da tutta una serie di disposizioni già approvate. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 3. Rimane, quindi, l'articolo 2 e, visto che viene a mancare il riferimento all'articolo 1, va debitamente modificato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con quanto detto dall'onorevole Cappugi relativamente agli articoli 1 e 3 della proposta che sono, ormai, superati da altre leggi, già in attuazione. Mi riservo di illustrare, al caso, successivamente la nuova formulazione all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tutto il 1957 per il personale della carriera direttiva, il 1959 per il personale della carriera di concetto, il 1958 per il personale della carriera esecutiva, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, sono applicabili al personale inquadrato nei ruoli organici di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il quale abbia maturato o venga progressivamente a maturare i periodi di anzianità previsti dal combinato disposto del 1° e 3° comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 ».

Pongo in votazione tale articolo, ritenuto superato dallo stesso proponente onorevole Cappugi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 2 del quale do lettura:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi per esame speciale, di cui all'articolo precedente, e delle promozioni alle qualifiche per cui è richiesta un'anzianità di qualifica o di carriera, il servizio valutato ai sensi del 1° comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è considerato come servizio prestato nel ruolo in cui il personale è stato inquadrato ai sensi del decreto medesimo ».

Il Ministro propone di sostituire questo articolo con il seguente:

« Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella C del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianità acquisita nella qualifica d'inquadramento.

È abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera a), 370, lettera a), e 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamento lo pongo in votazione, ricordando che prende la numerazione di articolo 1.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

« Agli effetti del calcolo degli aumenti periodici costanti biennali del 2,50 per cento dello stipendio, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è riconosciuta valida, al personale degli Uffici del lavoro, anche l'anzianità già maturata nelle qualifiche a contratto corrispondenti al grado gerarchico di immissione in ruolo ».

Pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato dianzi lettura e del quale il Ministro ed il proponente hanno proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Do, lettura di un articolo aggiuntivo, proposto dal Governo:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la metà dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della

massima occupazione è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione, avvertendo che prende la numerazione di articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cervone: Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al personale dello Stato di cui al titolo VI (dall'articolo 54 al 57) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 16. (2590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cervone. « Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al personale dello Stato, di cui al titolo VI (dall'articolo 54 al 57) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 16 ».

Poiché il relatore, deputato Tozzi Condini è malato, prego l'onorevole Gaspari di volerlo sostituire.

Se non ci sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Gaspari ha facoltà di svolgere la relazione.

GASPARI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Cervone, tende ad eliminare una sperequazione verificatasi in danno di quelle carriere, cosiddette speciali, istituite dalla nuova legge delegata per gli impiegati di gruppo B dei ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

Le carriere di concetto dei tre ministeri su ricordati, sono parzialmente uguali alle analoghe carriere previste per gli impiegati di gruppo B di tutte le altre amministrazioni dello Stato e, cioè, unicamente sino alla promozione all'ex grado IX. La differenza comincia con la promozione a vicedirettore o equiparato (pari all'ex grado VIII) nelle carriere speciali ed a primo segretario o equiparato

(sempre pari all'ex grado VIII) nelle carriere di concetto delle altre amministrazioni.

La promozione alla nuova qualifica, corrispondente al grado VIII del soppresso ordinamento, si consegue mediante esame scritto ed orale, giusta l'articolo 36 per le carriere di concetto.

Differisce, invece, l'anzianità di servizio richiesta, a tutto danno del personale delle carriere speciali in possesso del semplice diploma di secondo grado, come risulta evidente dal confronto degli articoli 55 e 35, che disciplinano la stessa materia.

L'articolo 79 prevede la promozione senza esami a primo segretario (ex grado VIII) per i funzionari inquadrati nella qualifica di segretari ed appartenenti alle carriere di concetto di cui al titolo III, cioè la promozione all'ex grado VIII per tutti quelli inquadrati nell'ex grado IX.

E ciò si appalesa giusto, in quanto gli stessi, in base al vecchio ordinamento, per accedere all'ex grado IX avevano sostenuto il medesimo esame oggi richiesto per accedere alla qualifica di primo segretario. Nel medesimo articolo 79 non c'è nessun accenno ai pari grado delle carriere speciali che, pure, si trovano nelle stesse condizioni. Risponderebbe, perciò, a un criterio di equità estendere anche ai funzionari delle carriere speciali i benefici previsti dal citato articolo 79, mediante scrutinio per merito comparativo. Si tratterebbe, d'altronde, di rientrare nello spirito della legge-delega, la quale vuole garantire la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, giusta garanzia di cui all'articolo 2, punto 17, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

In sostanza, si sanerebbe questa disparità di trattamento che non si sa se sia un errore o una anomalia, esistente tra il personale delle carriere di concetto dell'amministrazione dello Stato. Propongo, pertanto, di approvare la proposta di legge sottoposta al nostro esame.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il relatore ha parlato di un errore o di una anomalia. In verità, non c'è né errore né anomalia. Infatti le carriere speciali sono divise in due segmenti: nel primo sono comprese le funzioni che potremmo chiamare inferiori, vicesegretario, segretario aggiunto, segretario, che corrispondono i cessati gradi XI, X e IX. Nel secondo segmento sono considerate le carriere direttive: vicedirettore, direttore di seconda classe, direttore di prima classe, direttore generale. Queste car-

riere speciali riguardano tre ministeri: finanze, tesoro ed interni.

Oggi, la carriera si svolge in questa maniera: si entra nella carriera di concetto e, giunti al vecchio grado IX, con la promozione all'VIII, si passa nella carriera direttiva. L'innovazione stabilisce l'espletamento di un esame al momento del passaggio dalla carriera di concetto alla carriera direttiva; e ciò allo scopo di dimostrare l'idoneità del funzionario ad esplicare funzioni di carriera superiore. Rapportando, quanto ho detto, alla terminologia della nuova regolamentazione, resta inteso che nella carriera inferiore si esplica una attività di concetto; per la carriera superiore si svolgono funzioni direttive; quindi, l'esame è il passo obbligato fra la carriera inferiore e quella superiore.

Ora, i segretari, cioè coloro che si trovano dinanzi alla porta d'ingresso alla carriera superiore, sostengono che, avendo già superato un esame per il passaggio dal grado IX al grado VIII, hanno diritto di proseguire senza alcun nuovo esame, che altro non sarebbe, se non la ripetizione di quello già sostenuto e superato.

Occorre, subito, chiarire che non si tratta di un *bis in idem*, perché l'esame che costoro hanno già sostenuto aveva lo scopo di consentire soltanto il passaggio di grado, dal IX all'VIII, nella medesima carriera di concetto. Esso serviva, cioè, a dimostrare la idoneità del funzionario alla esplicazione di quei compiti che erano pur sempre di grado inferiore; l'esame, invece, che si deve sostenere per il passaggio dalla carriera di grado inferiore alla carriera di grado superiore è ben diverso, in quanto con esso il funzionario deve dimostrare le proprie capacità per esplicare funzioni non di semplice concetto, ma funzioni direttive.

Cade, pertanto, l'asserto che, avendo superato il primo esame, questi funzionari abbiano implicitamente, sin da allora, acquistato il salvacondotto per passare alla carriera direttiva.

Dopo queste dichiarazioni, sembrerebbe strana la mia adesione alla proposta di legge; ma ho voluto dare gli opportuni chiarimenti, per evitare che altre categorie di altri ruoli invocino la similarità della loro situazione.

DELCROIX. Potete esser certi che la invocheranno lo stesso, perché queste leggi sono come le ciliegie.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Proprio per questo motivo ho desiderato di fissare bene la situazione.

Per meglio comprendere il valore della proposta di legge, c'è da fare una considerazione. Prima esistevano tre carriere: una inferiore o gruppo C, una di gruppo B, un'altra di gruppo A. Nel gruppo A andavano tutti i laureati; nel gruppo B coloro che avevano il semplice diploma. Adesso si sono riuniti questi due ultimi bracci, per cui, invece di avere una figura a Y, abbiamo dei segmenti sovrapposti: carriera inferiore e carriera superiore. La carriera superiore è tutta di gruppo A. Gli impiegati di gruppo B si lamentano perché sono obbligati a sostenere un ulteriore esame, che non era previsto nello stato giuridico che regolava la loro carriera allorché entrarono in servizio, in quanto essi dovevano sostenere un solo esame, che effettivamente hanno fatto; poi sarebbero andati avanti, sia pure nel braccio della categoria B, sviluppando per intero la loro carriera. Questi impiegati sostengono che, togliendo loro la possibilità di progredire per merito comparativo, si lede una loro legittima aspettativa.

Secondo me, tale punto va preso in considerazione, in quanto la stessa legge-delega ha stabilito che vanno valutate le situazioni giuridiche già maturate. Per queste ragioni rimetto alla Commissione l'esame del delicato problema, dicendo che io non mi oppongo e propongo un nuovo testo, in sostituzione di quello del deputato Cervone, al fine di coordinare meglio le nuove disposizioni con il testo unico dello statuto degli impiegati dello Stato.

CERVONE. Io non ho nulla da aggiungere alla precisa relazione fatta dall'onorevole Gaspari, ed a quanto ha aggiunto l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Per una migliore intelligenza del problema do, intanto, lettura del nuovo testo proposto dal Governo:

« Gli impiegati delle carriere speciali di cui al titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data del 30 giugno 1956 già rivestivano la qualifica di segretario, grado IX di gruppo B del cessato ordinamento gerarchico, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ovvero mediante concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, possono conseguire la nomina a « vicedirettore » o qualifica equiparata mediante scrutinio per merito comparativo ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

L'onorevole Cappugi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Al personale di cui al precedente comma sono altresì estese le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 270, per la nomina alla qualifica di vicedirettore o equiparata.

Per i posti conferiti in applicazione del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale della carriera di provenienza ».

QUINTIERI. Illustro brevemente l'emendamento, data la momentanea assenza del collega Cappugi. Col primo comma si equipara questo personale ai cosiddetti trentanovisti. Ma la disposizione rimarrebbe inoperante senza il secondo comma, in quanto la legge n. 270 del 17 aprile 1957 è stata fatta appositamente per dare la possibilità ai trentanovisti di trovare collocamento, visto che i ruoli non sempre lo consentono, soprattutto per il personale della dogana. Venne, quindi, elaborato l'emendamento aggiuntivo, col quale i trentanovisti sono effettivamente messi alla pari con gli altri, altrimenti sarebbe una parità formale e non sostanziale, e la legge resterebbe praticamente inoperante.

BARTESAGHI. La nuova formulazione proposta dal Governo può sembrare sostanzialmente identica alla formulazione della proposta di legge Cervone ma, in realtà, il contenuto è profondamente diverso. A mio giudizio la nuova formulazione del Governo è molto restrittiva rispetto al contenuto della proposta Cervone che prende in considerazione tutte le categorie, comprese negli articoli dal 54 al 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il punto dal quale si deve partire è il seguente. Possono conseguire la promozione impiegati appartenenti a tre diverse categorie cioè, coloro che al 30 giugno 1956 erano già segretari; coloro che a tale qualifica siano pervenuti per merito distinto; coloro che vi siano pervenuti mediante concorso per esame speciale, vale a dire per mezzo del cosiddetto colloquio. Invece, il punto di partenza della proposta di legge Cervone è diverso in quanto per esso possono conseguire la promozione tutti coloro che abbiano fatto un esame e non debbano ripeterlo.

BARTESAGHI. Mi risulta che al Ministero della pubblica istruzione si stia verificando un caso analogo per i funzionari direttori di pinacoteca che hanno già sostenuto un esame per accedere a quella funzione.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il provvedimento in esame riguarda solamente il personale delle carriere speciali.

E, infatti, l'onorevole Cervone ha parlato delle carriere che si riferiscono al personale di tre Ministeri, quello delle finanze, quello del tesoro e quello dell'interno. Soltanto in questi Ministeri, infatti, si può percorrere una carriera per così dire atipica, costituita cioè da un primo periodo di servizio in un grado di concetto per passare, poi, una volta giunti al grado di segretario, alla carriera direttiva mediante esame. Orbene, secondo la proposta di legge Cervone, gli interessati non dovrebbero più sostenere questo esame, in quanto già fatto in precedenza. Questa è la proposta ed è chiaro che non si possa, perciò, estendere ad altre carriere in quanto l'onorevole Cervone ha presentato una proposta di legge che parla di carriere speciali e cita il decreto del Presidente della Repubblica che contempla il nuovo ordinamento delle carriere speciali per gli impiegati di gruppo B. Mi pare, pertanto, che parlando di situazioni relative ad altre amministrazioni si vada fuori dal seminato.

BOZZI. Desidererei una chiara precisazione in merito all'agevolazione di cui trattasi, se, cioè, l'esenzione dall'esame per il passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva riguarda in effetti solo coloro che in precedenza abbiano già sostenuto il concorso.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Ci sono precisamente queste tre categorie: primo, coloro che erano segretari al 1° luglio 1956, data di entrata in vigore della legge-delega; secondo, coloro che hanno fatto gli esami per merito distinto o gli esami di idoneità; terzo, coloro che hanno fatto l'esame speciale, cioè il cosiddetto colloquio.

La disposizione non si estende a coloro che hanno ottenuto la promozione dal grado X al IX per merito comparativo in applicazione dei nuovi criteri di progressione nella carriera.

BOZZI. Potrei sbagliarmi, ma mi pare che, così, noi applichiamo la legge soltanto a coloro che, alla data del 1° luglio 1956, avevano fatto l'esame. La logica della proposta di legge Cervone è questa: precedentemente costoro avevano acquisito una certa aspettativa al proseguimento nella carriera senza sostenere questo concorso, perché lo avevano fatto prima. Ma, adesso, mi pare di capire che estendiamo la disposizione anche a quei funzionari che si sono avvalsi della nuova disciplina della legge delegata, perché il colloquio prima del 1° luglio 1956 non c'era. Mi

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

sembra, perciò, che il Governo allarghi la portata della legge, invece di restringerla.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Chiarisco che la promozione avviene sempre col vecchio sistema, cioè in base al decreto 2960 del dicembre 1923, perché con detto decreto occorre l'esame e l'ostacolo da superare si trovava al passaggio dal grado X al IX. Invece, con la legge odierna, l'ostacolo è spostato dal IX all'VIII grado. Perciò noi prendiamo in considerazione sia coloro che sono giunti all'VIII grado in base alla legge n. 2960, e che per giungere al grado IX avevano seguito la disciplina propria, ottenendo la promozione a seguito di concorso e che si trovarono nel grado al 1° luglio 1956, sia coloro che hanno fatto l'esame di idoneità e di merito distinto, ma sempre in relazione alla legge 2960 del 1923. Con la nuova regolamentazione non esiste esame di idoneità, non esiste esame di merito distinto in quanto il traguardo ora è spostato dal IX all'VIII grado. Anche i colloquisti procedono sulla strada della legge del 1923, non su quella della nuova legge, e hanno affrontato quella prova sostitutiva dell'esame di idoneità, in quanto costituisce una semplificazione della procedura di esame. Ma è sempre esame di idoneità anche questo e si sostiene in base al regolamento del 1923, mentre in base al regolamento del 1956 il passaggio avviene soltanto per merito comparativo.

Ora, si dice: se a questa legge vogliamo dare una certa sostanza, dobbiamo fare in modo che costoro, avendo superato l'ostacolo posto fra il X ed il IX grado, non abbiano più a ripetere lo stesso esame dal grado IX all'VIII, ma ci si riferisce sempre e soltanto a queste tre specifiche categorie, non alle altre.

Naturalmente, la Commissione valuterà la portata dell'ulteriore esame, con il quale non si affronta il passaggio di grado ma, bensì, il passaggio di carriera.

GASPARI, *Relatore*. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Bozzi fosse questa: chi ha beneficiato del colloquio viene, ora, a beneficiare anche di questa norma. Effettivamente da un punto di vista strettamente giuridico, egli ha ragione.

BOZZI. È vero che il colloquio è qualche cosa di meno rispetto all'esame previsto dalla legge del 1923 per passare dal IX all'VIII grado, ma costoro, hanno già avuto un certo vantaggio ed ora ne accordiamo loro un altro.

DELCROIX. I casi sono tre: esame vero e proprio o esame di idoneità, per merito distinto, e colloquio. Ora, vorrei sapere: l'esame

per merito distinto in che rapporto sta tra l'esame vero e proprio il colloquio? È un esame dell'impiegato o una valutazione del superiore? L'esame per merito distinto sarebbe qualche cosa di più o di meno del colloquio?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. La differenza si è già avuta nelle diverse posizioni in graduatoria. È evidente che coloro che vincono il concorso per merito distinto, vanno avanti; poi vengono quelli che hanno sostenuto l'esame di idoneità e infine i colloquisti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura e, se non vi sono osservazioni, metto in votazione, l'emendamento aggiuntivo Cappugi:

« Al personale di cui al precedente comma sono altresì estese le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 270 per la nomina alla qualifica di vice direttore o equiparata.

Per i posti conferiti in applicazione del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale della carriera di provenienza ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico che resta, pertanto, così formulato:

« Gli impiegati delle carriere speciali, di cui al titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data del 30 giugno 1956 già rivestivano la qualifica di segretario, grado IX di gruppo B del cessato ordinamento gerarchico, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti mediante concorso per merito distinto, o esame di idoneità, ovvero mediante concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, possono conseguire la nomina a « vice direttore » o qualifica equiparata mediante scrutinio per merito comparativo.

Al personale di cui al precedente comma sono altresì estese le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 270 per la nomina alla qualifica di vicedirettore o equiparata.

Per i posti conferiti in applicazione del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel grado iniziale della carriera di provenienza ».

Metto in votazione il nuovo titolo della proposta di legge modificato in relazione alle

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

modifiche che sono state apportate al testo originario:

« Disposizione per la nomina a "vice direttore", e qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(È approvato).

Avverto che, constando di un articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamento della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche », e dei deputati Viviani ed altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente, esaurita la discussione generale, rimase stabilito il passaggio agli articoli ed il rinvio del loro esame all'odierna seduta.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla-osta è rilasciato previa revisione dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge».

CORBI. Ritengo opportuno proporre una formulazione diversa e, cioè, che si adotti quella che è compresa nell'articolo 31 della vecchia proposta di legge di cui primo firmatario è l'onorevole Alicata. Ne do lettura.

« La vigilanza sulle pellicole cinematografiche prodotte in Italia, oppure importate dall'estero, destinate ad essere proiettate in pub-

blico nel territorio della Repubblica italiana, viene esercitata da una commissione di revisione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta... ».

Con questa formulazione il diritto del cittadino alla libera produzione dell'opera, è senz'altro affermato, mentre si riconosce egualmente allo Stato il diritto di vigilare affinché gli spettacoli non contravvengano alle norme che verranno successivamente stabilite. Vale a dire, anziché premettere un potere dello Stato ad una concessione relativa al cittadino, si fa valere il diritto del cittadino alla manifestazione libera del suo pensiero ed alla libera estrinsecazione della sua personalità artistica, fermo restando il diritto per lo Stato di far sì che questo pensiero e questa personalità artistica non divengano dannosi o lesivi di un certo principio che, poi, stabiliremo.

Non mi sembra che questo mio ragionamento sia sofisticato, ma stia nel pieno del fondamentale dettame della Costituzione, quello, cioè, che sancisce in primo luogo il diritto del cittadino senza, tuttavia, disconoscere i poteri e i doveri dello Stato nei confronti della collettività.

CAPACCHIONE. Vorrei conoscere quale significato si intenda dare alle parole « previa revisione » contenute nel secondo comma dell'articolo in esame; se sia implicito in esse il concetto di una censura preventiva o se, invece, non si tratti di un esame puro e semplice.

GIANQUINTO. Io vorrei sapere se sia nello spirito del disegno di legge il ritenere vincolante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri il giudizio espresso dalla speciale commissione. Dice, infatti, l'articolo in esame che la proiezione in pubblico di film e la rappresentazione di lavori teatrali di qualunque specie, sono soggette al nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, nulla-osta che è rilasciato previa revisione dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali commissioni, per cui non mi rendo bene conto se il parere di tali commissioni sia vincolante o meno.

AGRIMI. Non mi pare che, nell'articolo 1, si possa ravvisare il concetto della autorizzazione preventiva per una manifestazione artistica; in esso esiste invece il concetto costituzionale della libertà della personalità artistica. Il nulla-osta non significa preventiva autorizzazione di ogni attività artistica, ma semplicemente un esame puro e semplice della stessa.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

MANZINI. L'istituto della revisione dei film esiste in tutti i paesi del mondo ed ovunque è affidato al potere esecutivo. Non credo che esso possa ledere, in qualche modo, il principio della libertà, perché non serve, in effetti, a controllare la creazione artistica in se stessa, ma a controllare ciò che, in nome dell'arte e della personalità, esce dalla normalità con un fondo amorale.

DELCROIX. La proposta dell'onorevole Corbi ha degli scopi evidenti. Però, vorrei pregare l'onorevole Corbi di considerare se l'emendamento non sia, eventualmente, peggiore del testo del Governo. Infatti, questo emendamento comincia con la parola « vigilanza », il che starebbe ad affermare che la produzione artistica è subordinata a vigilanza. Per contro il testo del Governo dice che la proiezione e la rappresentazione in pubblico è subordinata a vigilanza. Cioè, il produttore o l'artista possono liberamente creare e la loro produzione artistica, viene sottoposta a vigilanza solo quando sia rappresentata al pubblico.

Mi dà invece a pensare la parola « revisione », perché « revisione » significherebbe anche modificazione: la commissione potrebbe cioè chiamare il produttore o l'artista ed imporgli di mutare, togliere, condizionare una scena, soggetto od altro.

Sarei, perciò d'avviso che venisse approvato l'articolo 1 nel testo del Governo, salvo a considerare attentamente la parola « revisione ». Io riconosco al Governo il diritto di « esaminare » i film o i lavori teatrali per dare il nulla osta alla rappresentazione in pubblico; però non gli riconosco il diritto di rivedere un'opera d'arte.

BERRY. Credo sia opportuno tener presente l'esistenza in Italia di un comitato di intesa, che riunisce tanto gli esercenti, quanto i produttori, come gli sceneggiatori. Ebbene, questo comitato ha esaminato il disegno di legge ed ha dichiarato di approvarlo, salvo qualche piccola modificazione che potrà essere presa in considerazione dalla Commissione. Quindi, se questo comitato non ha trovato nulla da ridire circa la parola « revisione », non mi pare che sia il caso di cavillare, anche perché, ad un certo punto, potrà eventualmente raggiungersi un accordo tra commissione di revisione, autore, regista e produttore.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In sostanza, la proposta dell'onorevole Corbi non mi trova del tutto dissenziente, perché si tratta di trovare la più adatta formulazione di un con-

retto che, ritengo, sia accettato da tutti e, cioè: esiste un diritto di proiezione in pubblico, che ha la sua esercitabilità solo se lo Stato rimuove l'ostacolo posto dalla legge per l'esercizio di questo diritto. Nel testo del Governo si parla, con una certa precisione tecnica, di « nulla osta »; nel testo Alicata si parla di « vigilanza », cioè del potere in base al quale si rilascia il nulla osta. Io, dal punto di vista tecnico, preferisco il testo governativo, ma non mi oppongo alla proposta Corbi per ragioni di principio.

Per quanto riguarda la parola « revisione », non ho nessuna difficoltà a sostituirla con la dizione « previo giudizio » o « previo esame », perché, in fondo, è la stessa cosa. La « revisione » deriva da « rivedere »; ma non si tratta di un'attività sostitutiva, che sarebbe illegittima, poiché lo Stato non può sostituirsi a colui che ha il titolo del diritto e che può esercitarlo previa eliminazione di un determinato ostacolo. Però, quando diciamo che il nulla osta è subordinato all'esame o al giudizio, diciamo la stessa cosa, perché lo Stato potrà anche concedere una autorizzazione condizionata, nel senso che, se da parte del titolare del diritto non viene adempiuta una determinata condizione, l'autorizzazione non è concessa; se, invece, la condizione viene adempiuta, l'autorizzazione è concessa.

Una volta fissati chiaramente questi concetti, sulle parole è inutile discutere.

CORBI. Ho premesso che non facevo questione di sostanza, ma soltanto di formulazione.

FERRI. Nella precedente seduta noi avevamo eccepito la incostituzionalità della legge; limitammo, poi, la nostra eccezione all'articolo 2, dato che l'articolo 21 della Costituzione prevede una forma limitata di controllo preventivo; si tratterebbe, perciò, di esaminare i limiti di questo controllo.

È necessario, però, leggere l'articolo 1: « La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero dei film nazionali, sono soggette al nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei ministri », perché in questo articolo viene previsto una specie di divieto non solo per la proiezione, ma anche per l'esportazione.

Io domando se, in base ad una applicazione corretta dell'articolo 21 della Costituzione, possa estendersi il controllo preventivo, e quindi la possibilità di divieto della manifestazione del pensiero, non solo quando questa avvenga sul territorio nazionale, ma anche per la produzione destinata esclusivamente

alla esportazione. Se questo, è vero, mi sembra che si esorbiti dall'articolo 21, in quanto non c'è ragione alcuna per la quale una pellicola, prodotta eventualmente in seguito ad accordi con altre case cinematografiche estere o con un altro stato, debba essere sottoposta a revisione, quando non sia destinata alla proiezione all'interno del paese. La pellicola potrebbe contenere scene, soggetti o motivi ispiratori ritenuti, all'interno del nostro paese, contrastanti con i principi che debbono uniformare la concessione del nulla osta, ma non con i principi adottati dal paese al quale è destinata. Non comprendo, quindi, la ragione di un controllo preventivo per i film destinati all'estero. Sarà il paese al quale il film è destinato che provvederà, eventualmente, secondo le sue leggi, ad esercitare la propria facoltà di controllo. Tra l'altro, rilevo, che si parla di « film nazionali », come se in ogni film che va all'estero fosse impegnata la nazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La parola « nazionali » ha un valore tecnico.

FERRI. La produzione di un film è analoga a quella di qualunque altro articolo e non è detto che in essa venga sempre impegnato il prestigio nazionale. Perciò, attribuire, fin dall'articolo 1, alla Presidenza del Consiglio, un controllo ed un potere di divieto per i film destinati all'estero, mi sembra che si incorra in una violazione dell'articolo 21 della Costituzione. Propongo, quindi, che all'articolo 1 venga soppresso l'inciso: « nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ».

GIANQUINTO. Io sono dello stesso parere del collega Ferri, perché l'articolo 21 della Costituzione riguarda soltanto le manifestazioni di pensiero che avvengono sul territorio nazionale. Se un film è prodotto per essere esportato sarà il paese in cui il film deve essere esportato, che giudicherà se esso sia contrario al buon costume.

LUCIFREDI. Esprimo il mio dissenso dalla tesi sostenuta dall'onorevole Ferri e dall'onorevole Gianquinto e vorrei, anzitutto, sottolineare, contrariamente a quello che è stato detto, per così dire, fra le righe, dall'onorevole Ferri, che non può esistere una pellicola apolide. Ogni pellicola ha un suo marchio di fabbrica che reca con sé tutta una serie di conseguenze e di caratteristiche. Il film nazionale è il film prodotto in Italia da una ditta nazionale e che porta il marchio della pellicola italiana. Nel caso dei film in coproduzione, ad esempio, si stabilisce quale sia la prevalenza della nazionalità, se quella ita-

liana o quella straniera e, in conseguenza, il film italiano che va all'estero, qualunque sia l'accoglienza che gli viene fatta, qualunque sia l'interpretazione che gli sia data, reca sempre l'espressione e la voce della nazione e del lavoro italiano.

Stando così le cose, il ritenere che lo Stato italiano possa disinteressarsi di tale fenomeno significa, a mio modesto avviso, pensare una cosa contraria al nostro dovere di legislatori. Una pellicola, ad esempio, che contenesse scene ritenute, dal sentimento comune dei popoli, contrarie al buon costume, o che, dalla prima all'ultima posa intendesse rappresentare, con orge ed altre scene consimili, la vita del popolo italiano, una volta esportato, non farebbe altro che gettare discredito alla nostra nazione. Ora, noi non possiamo disinteressarci di tutto questo perché, proprio un nostro eventuale disinteresse in merito, sarebbe, a mio avviso, contrario ai principi della Costituzione.

È ben vero che il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione sancisce il diritto della libera manifestazione del proprio pensiero per tutti, ma è vero anche che l'ultimo comma del medesimo articolo vieta le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, e precisa che la legge stabilisce i provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. Ed oggi noi dobbiamo deliberare uno di questi provvedimenti adeguati. Un film contrario al buon costume conserva questo suo carattere sia che venga proiettato nei cinematografi italiani, sia che i finanziatori che lo hanno prodotto decidano di farlo proiettare all'estero. Le case straniere possono fare tutto quello che vogliono nell'ambito del loro settore; nel settore italiano, un eventuale nostro disinteresse non potrebbe che generare una influenza fortemente negativa.

Ritengo, pertanto, che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge debba essere approvato così come è formulato.

DELCROIX. Penso che l'onorevole Ferri abbia opportunamente sollevato la questione del film italiano all'estero. Sono d'accordo con l'onorevole Lucifredi sul fatto che lo Stato non si disinteressi, in modo assoluto, di quanto venga esportato dall'Italia e ciò non soltanto per quanto riguarda le opere del pensiero.

Ma vediamo, ora, cosa vuole in effetti regolare il disegno di legge in esame. Esso vuole sancire il diritto dello Stato di pronunciarsi sulle opere del pensiero che vanno a contatto del pubblico. Ebbene, a tal proposito, io trovo

giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Ferri in materia di film, e cioè che un film, non adatto per il suo argomento o per le sue tesi al pubblico italiano, possa, invece, essere proiettato in altri paesi ove gli argomenti o le tesi sono bene accetti.

Come pure, alla domanda rivolta nel corso della discussione generale, dall'onorevole Gianquinto, alla parte democristiana, se essa ritenesse possibile o no il rilascio del nulla osta per l'esportazione di un film esaltante il divorzio e, pertanto, non proiettabile in Italia, io sento in coscienza di poter rispondere in senso affermativo. È necessario, quindi, trovare una formulazione più consona che esprima il seguente concetto: lo Stato non rilascia il nulla-osta per l'esportazione ai film che diffamano la Nazione che siano particolarmente contrari al buon costume, ma questo criterio deve avere un senso relativo, perché preso in assoluto sarebbe veramente eccessivo.

LUCIFREDI. Ma il testo governativo non va più in là di questo.

DELCROIX. Se è così aderisco al testo governativo ed allora anche l'onorevole Ferri non dovrebbe avere difficoltà a fare altrettanto.

CORBI. Non mi sembra esatta l'affermazione dell'onorevole Lucifredi secondo la quale ogni manifestazione del pensiero ed ogni prodotto dell'intelligenza italiana sia da considerarsi, senz'altro, nazionale; proprio in materia cinematografica noi abbiamo ben chiara, in una legge, la definizione del film considerato nazionale, film che deve rispondere a determinati requisiti. Il riconoscimento della qualifica di film nazionale comporta al film stesso dei vantaggi e benefici da parte dello Stato.

Orbene, poniamo il caso che io decida, ad un certo momento, di produrre un film non corrispondente esattamente a tutti i requisiti necessari per essere definito nazionale; un film, per esempio, sull'argomento del divorzio. Supponiamo anche che, per suggerimento di un valoroso regista o per necessità di spesa e di valuta, io decida di girarlo in Italia. Cosa accade? Se io voglio usufruire dei benefici concessi dallo Stato per i film a carattere nazionale sono costretto ad assoggettarmi a determinate condizioni le quali, ovviamente, contrastano con l'argomento da me scelto. Ma se io rinuncio a tutti i benefici di legge, anzi non avanzo alcuna domanda per eventualmente ottenerli, ebbene io, in tal caso, sono libero di fare ciò che voglio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma ora si sta parlando di film nazionali.

CORBI. Ammettiamo il caso di un film il quale faccia l'esaltazione della religione protestante mettendola a confronto con quella cattolica. Mentre esso verrebbe considerato in Italia un vilipendio alla religione seguita dalla maggioranza dei cittadini, potrebbe, viceversa, essere accolto o addirittura richiesto da altri paesi, quali ad esempio l'Inghilterra o la Germania. Ora io domando: è lecito fare un film di questo genere? Se non è lecito dobbiamo stabilirne la proibizione solo per l'Italia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'aggettivo « nazionale » ha un chiaro significato tecnico che è ben precisato dalla legge sulla cinematografia, per cui si potrebbe adottare la seguente dizione « ai sensi della legge vigente che fissa le caratteristiche dei film nazionali ».

DELCROIX. Per me questa precisazione è pienamente pleonastica, perché è chiaro che il film se è « nazionale » ai sensi della legge sulla cinematografia, non ha più bisogno del nulla-osta per l'esportazione, in quanto lo ha già avuto attraverso la sovvenzione. Il film per essere « nazionale » e per accedere a quelle determinate provvidenze che la legge gli assegna, deve rispondere a determinati requisiti di produzione, dal che deriva la definizione di « film nazionale » agli effetti di un determinato beneficio economico. Ma ci sono, poi, i valori di ordine morale e di tutela del costume italiano, come di qualsiasi altro paese.

MANZINI. La tutela di un certo bene, che in questo caso è un bene di costume e di dignità di un paese, è al di sopra del contributo economico. Un film, a prescindere dal fatto che sia stato ammesso oppure no al contributo, può avere degli aspetti che non sono ammissibili per lo Stato italiano.

GIRAUDO. Se il film, prodotto per l'estero e ordinato dall'estero, magari in lingua inglese o finlandese, tratta di cose italiane e le presenta in maniera contraria alla nostra dignità, il Governo deve o non deve intervenire?

DELCROIX. Non è necessario che il film sia ordinato dall'estero perché, se il Governo dovesse dare il nulla-osta all'esportazione soltanto per i « film tecnicamente intesi come nazionali », esso non potrebbe, in alcun caso, intervenire nei confronti di film che non siano « nazionali » cioè prodotti senza il contributo dello Stato. Quindi la dizione è pleonastica, se riguarda i film « nazionali », perché questi hanno già avuto l'approvazione al momento della produzione, ed è lacunosa, se non si ag-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1957

giunge che il Governo può negare il nulla osta alla esportazione quando si tratti, comunque, di film che discreditano il nostro paese e sono contrari al buon nome dell'Italia. Credo che in questo dovrebbero essere d'accordo anche i colleghi della sinistra.

Per questi motivi io sono del parere che non si debba aggiungere la specificazione che i film per l'esportazione, soggetti a controllo, sono quelli « nazionali ».

FERRI. Mi pare che attraverso la discussione si stia cambiando la situazione che avevo prospettato. Io avevo presentato un emendamento soppresivo. Ad un certo momento, in seguito all'intervento dell'onorevole Corbi e ad alcune interruzioni di consenso dell'onorevole Sottosegretario Resta, mi pareva che si fosse d'accordo che il controllo dei film venisse ristretto ai film dichiarati nazionali...

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'onorevole Lucifredi ha presentato un emendamento: alla parola: « nazionali » sostituire le parole: « aventi i requisiti per essere riconosciuti nazionali ai sensi della legge vigente ».

DI PAOLANTONIO. Con questa dizione non possiamo essere più d'accordo perché, in tal modo, se il produttore non ha fatto domanda per ottenere il contributo, il suo film per essere esportato dovrebbe avere ugualmente i requisiti del film nazionale.

Ora io domando: questa legge è fatta per tutelare il buon costume in Italia e per proteggere la comunità italiana, oppure deve perseguire individualmente il cittadino o l'artista che produce il film? Se accettassimo quest'ultimo criterio, non saremmo più nel campo della censura, ma nel controllo preventivo del pensiero e delle manifestazioni del cittadino.

Di conseguenza, noi possiamo fare richiamo alle leggi vigenti solo per le manifestazioni che costituiscono reato. Il film porta il nome dell'artista, del regista, del produttore; se questi incorrono nel reato di vilipendio alla nazione, esistono in Italia delle leggi che li puniscono. Per me l'emendamento Lucifredi, come ho spiegato, peggiora il testo del Governo.

Posso essere d'accordo sul fatto che il testo del Governo sta in mezzo tra l'orientamento di una parte della Commissione, che sostiene di tutelare alcuni principi fondamentali del diritto e delle libertà individuali, e la concezione di un'altra parte, che è ben diversa. In questo momento la Commissione deve legiferare secondo la Costituzione e non secondo le opinioni particolari di un gruppo della Commissione stessa, il quale, anche se fosse maggio-

ranza, avrebbe sempre contro di sé i dettami della Costituzione. Noi dobbiamo tutelare la comunità nazionale, quindi il contatto che una produzione artistica prende con l'opinione pubblica; ma è nostro dovere tutelare, anche, i diritti dei cittadini che vogliono produrre, e gli interessi economici dell'Italia.

Faccio un esempio: se uno stato socialista, che non avesse mezzi adeguati, ordinasse alla industria italiana di produrre un film che esaltasse quel regime...

GASPARI, *Relatore*. Faccia piuttosto il caso inverso, di un paese a regime democratico, che ordinasse a un paese socialista di fare un film esaltante il proprio regime. Lo consentirebbe il paese socialista?

DI PAOLANTONIO. Io mi riferisco a un regime qualsiasi e domando se è possibile impedire all'industria di lavorare in quel senso.

MANZINI. Il nostro torto è di riferirci al buon costume, alla morale, alle manifestazioni sensuali o sessuali, come se tutta la preoccupazione fosse quella limitativa del bacio atomico e via di seguito. Ma facciamo un'altra ipotesi: una casa cinematografica italiana produce un film destinato alla Spagna, nel quale viene diffamata la Resistenza. Si dice che in questo caso provvedono le leggi vigenti. Ma se il film non è proiettato in Italia, le leggi vigenti non possono intervenire. Ora è possibile che lo Stato lasci uscire un film che sia diffamatorio per la Resistenza?

LUZZATTO. In questo caso si rientra nell'ipotesi del codice penale, di reato commesso all'estero.

MANZINI. Quindi, vogliamo consentire allo Stato italiano il diritto di porre dei limiti soltanto nel caso di film che hanno ottenuto un contributo finanziario? Mi sembra che in tal modo si defrauderebbe lo Stato di un suo diritto.

BARTESAGHI. Mi sembra che si stia facendo sempre più strada il concetto della tutela del buon nome dell'Italia all'estero. Questo è un argomento che, non mantenuto nei dovuti limiti, può condurre a delle esagerazioni ed anche a delle vere aberrazioni.

È facile immaginare come un regista che si fosse proposto di girare un film sulle condizioni di miseria di alcune nostre popolazioni, allo scopo di illustrare la reale situazione di quella parte del nostro paese, si vedrebbe negare il nulla osta per la esportazione del film in quanto, una volta esportato, il film avrebbe gettato discredito al buon nome del nostro paese.

LUZZATTO. La Costituzione ammette determinati provvedimenti atti a prevenire par-

ticolari situazioni contrarie al buon costume, ma ciò vale solo per quanto concerne la situazione interna del paese. Per quanto riguarda l'esportazione, invece, non è ammessa alcuna limitazione. Del resto, chi produce ed esporta film, che per il loro argomento suonino offesa alla nazione, come ad esempio un film che vilipendesse le forze della resistenza, commette un reato che lo fa incorrere nelle sanzioni previste per i reati consumati all'estero.

Qualsiasi intervento dello Stato prima della perpetrazione del reato non è ammesso. La prevenzione dei reati comporta un regime inquisitorio che è escluso nel nostro sistema di diritto. Un reato, in Italia, viene perseguito dopo che è stato commesso, ed una analoga regola vale per quelli commessi all'estero. Il diritto del cittadino di manifestare liberamente il proprio pensiero non può essere leso, fatto salvo, naturalmente, il disposto dell'articolo 21 della Costituzione nei limiti della sua competenza territoriale. L'articolo 21 della Costituzione dice che sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Se la manifestazione contraria al buon costume è rappresentata dalla produzione di una pellicola, in quale luogo essa deve essere vietata? Evidentemente, nel territorio nazionale.

GASPARI, *Relatore*. Onorevole Luzzatto, lei è arrivato ad una preziosa ammissione, perché ha riconosciuto che un film, destinato all'estero, ma prodotto in Italia, che abbia un contenuto contrario alla Costituzione, è uno dei casi che devono essere regolati dalla legge. Allora sia d'accordo!

LUZZATTO. Neanche per idea, lei interpreta le mie parole in modo arbitrario e confermo che il controllo che riconosciamo come diritto dello Stato, può aver luogo solo ed unicamente quando la manifestazione ha luogo in Italia, perché la Costituzione ha quei chiari limiti territoriali che sono i confini della Repubblica.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulle proposte di legge nn. 2435 e 2590.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CAPPUGI ed altri: « Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » (2435):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

CERVONE: « Disposizioni per la nomina a vice direttore o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2590):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	41
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Avanzini, Bartesaghi, Berry, Borellini Gna, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Graudo, Gray, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI